



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 *Fasc.* SS-PNRR 3.6.1/2021

Al
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione generale valutazioni ambientali
VA@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto
ambientale VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

E, p.c.

Alla Soprintendenza ABAP
per le province di Chieti e Pescara
sabap-ch-pe@pec.cultura.gov.it

Alla Soprintendenza ABAP
del Molise
sabap-mol@pec.cultura.gov.it

Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione Generale ABAP

Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della Direzione Generale ABAP

Regione Abruzzo
Dipartimento territorio e ambiente
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Regione Molise
Servizio tutela e valutazioni ambientali
regionemolise@cert.regione.molise.it

Società Snam Rete Gas S.p.A.
ingecos@pec.snamretegas.it

Oggetto: **[ID: 9185] – Regione Abruzzo e Regione Molise – Variante con tecnologia T.O.C. al metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato "Derivazione per Trivento ed Agnone - I° Tronco - DN 250 (10") - 70 bar", in attraversamento fiume Trigno" - Comuni di Tuffillo (CH) e Montemitro (CB).**

Proponente: Snam Rete Gas S.p.A.

Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006, integrata con la Valutazione di incidenza, di cui all'art. 5 del D.P.R. 357/1997, e verifica del Piano di Utilizzo, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017.

Osservazioni della Soprintendenza Speciale PNRR del Ministero della Cultura

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", nonché le ulteriori successive modifiche e integrazioni;

Visto il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di

pag. 1/4



fej *X*

valutazione delle performance” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2020 e vigente dal 5 febbraio 2020;

Visto l'articolo 6, comma 1 del Decreto legge n. 22 del 1 marzo 2021, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri,” (pubblicato in G.U.R.I.- Serie Generale n.51 del 01-03-2021), ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività Culturali e per il Turismo" è ridenominato "Ministero della Cultura";

Considerato che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (l'allora Ministero della Transizione Ecologica), con nota prot. 155068 del 09/12/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs.152/2006 per l'opera denominata “Variante con tecnologia T.O.C. al metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato “Derivazione per Trivento ed Agnone – I° Tronco – DN 250 (1°) – 70 bar”, in attraversamento fiume Trigno – Comuni di Tufillo (CH) e Montemitro (CB)” di cui all'istanza della Società Snam Rete Gas prot. 1291 del 10/11/2022;

Considerato che nella medesima nota di procedibilità dell'istanza di cui sopra, l'allora Ministero della Transizione Ecologica ha specificato che ai sensi dell'art. 10, comma 3, del Digs 152/2006 la procedura di Verifica di assoggettabilità comprende la Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/1997, ricadendo il progetto all'interno dell'area Natura 2000 SIC7ZSC IT7140127 “Fiume Trigno (medio e basso corso)” nella Regione Abruzzo e dell'area SIC/ZSC IT7222127 “Fiume Trigno (confluenza Verrino Castellelce)” nella Regione Molise;

Considerata la documentazione predisposta dalla Società Proponente, così come pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (l'allora Ministero della Transizione Ecologica) all'indirizzo <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/9332>, costituita dallo Studio Preliminare Ambientale, dagli Elaborati di Progetto e dal Piano di utilizzo dei materiali di scavo;

Considerato che le opere in progetto si sviluppano nel territorio comunale di Tufillo (in Provincia di Chieti, Regione Abruzzo) e nel territorio comunale di Montemitro (in Provincia di Campo Basso, Regione Molise) in aree verdi extraurbane. Nello specifico i territori interessati dal tracciato in progetto sono così suddivisi:

Provincia	Comune	Percorrenza comunale	Ambito morfologico
Chieti	Tufillo	circa 251 m	fluviale
Campobasso	Montemitro	circa 225.8 m	fluviale

Tab. 1 - Territori comunali interessati dal tracciato in progetto

Considerato che l'intervento in argomento, così come descritto dalla documentazione depositata dalla Società, consiste nella realizzazione di una variante al metanodotto denominato “Derivazione per Trivento ed Agnone - DN 250 (10”) - MOP 70 bar. A seguito di fenomeni erosivi fluviali, si è resa necessaria la messa in sicurezza della condotta in esercizio, rinnovandola per il tratto in corrispondenza del Fiume Trigno. Lo stacco dal metanodotto esistente è previsto su un terreno coltivato a carattere agricolo in sinistra idrografica del Fiume, ad una distanza dalla sua sponda di circa 170m (P0). Il tratto, oggetto di intervento, verrà dismesso e sostituito con un nuovo posato in sub-alveo mediante la realizzazione di una TOC (Trivellazione Orizzontale Controllata). Il nuovo tratto di condotta in progetto avrà una lunghezza complessiva pari a 476,80 m circa e sarà realizzato in parte a cielo aperto, tratti P0-V2 (di circa 40 m) e V3-PC (di circa 50 m), e in parte in Trivellazione Orizzontale Controllata T.O.C. nel tratto V2-V3 (di circa 390 m e coincidente con l'effettivo attraversamento del Fiume Trigno);






Figura 1 – Tavola di rappresentazione dell'intervento (allegato alla RPA)

Considerato che l'intervento include anche opere di ripristino, che la Società ha individuato in relazione alle diverse caratteristiche morfologiche, vegetazionali e di uso del suolo, al fine di riportare, per quanto possibile, gli ecosistemi esistenti nella situazione preesistente ai lavori, comunicando nella documentazione quanto segue:

- per quanto riguarda i ripristini morfologici delle aree interessate dalla realizzazione delle opere, si prevede la riprofilatura del terreno, ricostruendo la morfologia originaria;
- per quanto riguarda la vegetazione presente, di essa verrà rimossa esclusivamente la vegetazione interferente l'esecuzione delle opere senza intaccare le aree limitrofe. Non sono previsti abbattimenti di alberature (già divelte e portate via a seguito degli eventi erosivi);

Considerato che questa Soprintendenza Speciale PNRR, con nota prot. n. 7382 del 23/12/2022, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara e alla Soprintendenza ABAP del Molise il parere endoprocedimentale di competenza, al Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale ABAP il proprio contributo istruttorio;

Considerato che la Soprintendenza ABAP del Molise, con nota prot. n. 167 del 05/01/2023, e la Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara, con nota prot. n. 497 del 18/01/2023, hanno trasmesso le proprie valutazioni di competenza;

Considerato che, riguardo alla tutela del paesaggio, l'intervento sia nel territorio molisano, nella provincia di Campo Basso, sia in quello abruzzese, nella provincia di Chieti, interessa aree sottoposte a vincolo di tutela *ope legis* art. 142, comma 1, lettera c) "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna" del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Considerato che, riguardo agli aspetti di tutela del paesaggio, le Soprintendenze ABAP non hanno rilevato particolari criticità, ritenendo l'intervento nel suo complesso compatibile con i caratteri e le qualità dell'ambito interessato;

Considerato che, riguardo alla tutela archeologica, il progetto non interessa aree sottoposte a tutela archeologica ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004, né beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10, comma 1 (con indicazione dello stato delle procedure di cui all'art. 12) del D.LGS 42/2004, né aree soggette a vincoli e previsioni vincolanti derivanti da norme di Piano Paesaggistico, Piano Regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi all'individuazione e tutela di beni architettonici e/o archeologici;

Considerato inoltre che, nel merito della tutela archeologica, il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della Direzione Generale ABAP, con nota prot. n. 2235 del 17/02/2023, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio, evidenziando che < al fine di poter compiutamente valutare la conformità delle opere in oggetto con la tutela del patrimonio archeologico, è dunque necessario che gli elaborati progettuali comprendano la documentazione archeologica prevista dall'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, relativa ai tratti dell'opera e alle lavorazioni previste sia in territorio molisano che abruzzese >, formulando anche specifiche indicazioni qui ricomprese;

Per quanto sopra esposto e considerato, questa SS PNRR, valutata la documentazione della Società Snam Rete Gas S.p.A., acquisite le valutazioni della Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara e della Soprintendenza ABAP del Molise, il contributo istruttorio del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione Generale ABAP relativamente all’istanza in oggetto, ritiene che l’opera denominata “Variante con tecnologia T.O.C. al metanodotto Snam Rete Gas S.p.A. denominato “Derivazione per Trivento ed Agnone – I° Tronco – DN 250 (I°)” – 70 bar”, in attraversamento fiume Trigno – Comuni di Tufillo (CH) e Montemitro (CB)” possa essere esclusa dalla procedura di VIA a condizione che, al fine di evitare e prevenire impatti sul patrimonio culturale e per una migliore inserimento nello specifico contesto paesaggistico, recepisca le seguenti condizioni ambientali nelle successive fasi della progettazione:

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio e dei beni culturali:

1. Con particolare riferimento alla tutela dell’ambito fluviale interessato, pur considerando che gli attraversamenti mediante l’utilizzo di sistemi interrati sono generalmente compatibili con la tutela paesaggistica, dovranno essere comunque adottate misure cautelative durante la fase esecutiva dei lavori, evitando interventi e percorrenze all’interno dell’alveo. In ogni caso dovrà essere garantito il ripristino delle quote originali e della morfologia dell’alveo e delle sponde da realizzarsi con interventi di ingegneria naturalistica.
2. È fatto divieto di abbattimento di alberature di pregio non infestanti, l’eventuale taglio di altre alberature così come il taglio della vegetazione ripariale si dovrà limitare allo stretto indispensabile, dovrà essere selettivo e integrato con interventi di ripristino ambientale che consentano alla vegetazione di affermarsi stabilmente.
3. Al termine di tutti i lavori, compresi gli interventi di cantiere (piazzole di stoccaggio), dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi e il naturale profilo del terreno, ed il relativo manto di copertura vegetazionale *ante operam*.
4. Resta ferma l’applicazione dell’146 del D.Lgs 42/2004 e, pertanto, nelle successive fasi autorizzative dell’opera le Soprintendenze ABAP potranno formulare ulteriori indicazioni e prescrizioni.

Relativamente agli aspetti di tutela del patrimonio archeologico:

5. Sia prodotta la specifica documentazione archeologica di cui all’art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016, relativa ai tratti dell’opera e alle lavorazioni previste sia in territorio molisano che abruzzese. Tale documentazione archeologica deve essere trasmessa alle Soprintendenze ABAP territorialmente competenti e redatta secondo le indicazioni contenute nelle “Linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 25, comma 13, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14.02.2022 (nello specifico, punto 4 e tabella 3 dell’Allegato 1).

Si specifica, inoltre, che nel corso delle indagini eventualmente prescritte laddove si verificano rinvenimenti di resti archeologici, le Soprintendenze competenti potranno richiedere approfondimenti di indagini. Qualora necessario alla tutela delle emergenze e in riferimento alla specificità delle stesse, potranno dettare tutte le prescrizioni di tutela ritenute necessarie, che potrebbero comportare modifiche, anche sostanziali, del tracciato o del progetto. Resta infatti ferma la facoltà in capo a questo Ministero di richiedere approfondimenti di indagine, in caso di emergenze di interesse archeologico, e di varianti progettuali finalizzate alla tutela delle emergenze stesse.

Supporto Ales S.p.A.
Arch. Ilaria Martella

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP
U.O.T.T. n. 6 - Arch. Maria Teresa Idone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO V
arch. Rocco Rosario TRAMUTOLA

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE per il PNRR

Dott. Luigi La Rocca

pag. 4/4

